

R



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà

per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno **2013**

n. _____

Visto:
per la conferma dell'impegno di spesa
al n. 944/13 del Reg. Generale
degli impegni

AREA 1^

DETERMINAZIONE

n. **214** del **15/07/2013**

OGGETTO: Rimborso spese legali all'ex assessore Pontassuglia Vito Fortunato per
procedimento penale n. 4132/03 R.G.N.R. definito con Sentenza n.
803/2008 dal GIP di Taranto in data 12.12.2008. 2° Acconto.

In data **15/07.2013** nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. Giovanni SICURO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/11/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012 - 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

VISTA la legge di stabilità 2013 approvata con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2013 al 30 giugno 2013;

VISTA, altresì, la legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del D.L. 8/04/2013 n. 35, con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Gestione degli enti locali.

EVIDENZIATO:

- che il ex assessore Pontassuglia Vito Fortunato è stato sottoposto, insieme ad altri amministratori e funzionari dell'epoca, a procedimento penale – n. 4132/03 R.G.N.R. del Tribunale di Taranto per il reato di cui agli artt. 110, 323 co. 2, 479, 353 del codice penale (abuso d'ufficio, turbativa d'asta, falsità ideologica e concorso nel reato con altri), per fatti e comportamenti tenuti in relazione alle funzioni di assessore comunale in occasione della assegnazione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani a ditta esterna anche prima della approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione di esternalizzazione del servizio.
- che il P.M. incaricato chiedeva al G.I.P. il rinvio a giudizio, con rito abbreviato su richiesta della parte interessata, degli amministratori e funzionari comunali e, incardinato il giudizio penale, lo stesso si concludeva con la formula piena assolto perché il fatto non costituisce reato.

VISTE:

- la sentenza n. 803/08 in data 12.12.2008, depositata in cancelleria in data 26.04.2010;
- la nota in data 14.01.2010, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 977, a firma dell'ex assessore comunale Pontassuglia Vito Fortunato, con la quale lo stesso chiedeva il rimborso delle spese sostenute quali competenze professionali corrisposte all'Avv. Leonardo La Porta del Foro di Taranto ammontanti a complessivi € 12.258,06/24.516,11.

DATO ATTO che con nota in data 18.05.2010, prot. n. 12835, è stato richiesto al ex amministratore se fosse possibile una riduzione/rateizzazione della somma dovuta, atteso l'ammontare della stessa e la necessità di procedere alla liquidazione di ulteriori somme, tutte maggiori di quella dovuta al sig. Pontassuglia Vito Fortunato, in favore degli altri componenti la Giunta Comunale e del Funzionario comunale, indagato ed assolto anch'esso con formula piena.

EVIDENZIATO che con nota assunta al protocollo generale di questo Ente in data 29.04.2011, al n. 11166, l'ex assessore Pontassuglia Vito Fortunato ha comunicato l'accettazione della decurtazione della parcella professionale, per un importo di € 15.000,00 oltre I.V.A. e C.A.P. in misura di legge, allegando la fattura quietanzata in acconto per un totale di € 4.000,00.

RITENUTO di dover uniformare la liquidazione, così come per gli altri assessori Cristini e Rochira, sino alla concorrenza della somma già riconosciuta per il difensore del dip. Perrone Francesco, giusta determinazione n. 11/2011 di questa Area, pari ad € 15.360,42 oneri fiscali compresi.

RICHIAMATA la determinazione 1^ Area n. 163 del 22.06.2011 con la quale è stata impegnata e liquidata la complessiva somma di € 4.000,00 I.V.A. e C.A.P. compresi;

DATO ATTO che con nota assunta al protocollo generale in data 12 luglio 2013, al n. 16473, il sig. Pontassugli Vito Fortunato ha fatto pervenire le seguenti fatture quietanzate:

- n. 06/07 del 23/01/07 dell'importo complessivo di € 500,00;
- n. 16/07 del 13/07/07 dell'importo complessivo di € 500,00;
- n. 11/13 del 11/07/13 dell'importo complessivo di € 4.000,00.

CONSIDERATO:

- che gli oneri relativi all'assistenza legale in sede processuale degli amministratori degli enti locali non hanno trovato finora una disciplina legislativa che tuteli i rappresentanti eletti, così come invece è previsto per di dipendenti dall'art. 22 del D.P.R. 25.06.1983, n. 347 e dall'art. 67 del D.P.R. 268/1987 e dai successivi CCNL.
- che, comunque, la giurisprudenza ha affermato il principio, ormai consolidato, che può essere assunta a carico dell'Ente la spesa sostenuta da un amministratore per un procedimento penale per fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della pubblica funzione esercitata e risoltisi con assoluzione con formula piena.

VISTA, altresì, la consolidata giurisprudenza anche della Corte dei Conti dalla quale si evince che spetta all'amministratore pubblico il rimborso delle spese legali sostenute ricorrendo sia il presupposto della mancanza di conflitto d'interessi con l'Ente che la non ascrivibilità del comportamento ad ipotesi di reato.

RITENUTO, pertanto, di dover rimborsare, le spese legali sostenute dal ex assessore comunale Pontassuglia Vito Fortunato, in quanto il citato procedimento era connesso all'espletamento dell'incarico di assessore comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di liquidare in favore dell'ex assessore comunale sig. Pontassuglia Vito Fortunato la complessiva somma di € 5.000,00 a titolo di 2° acconto per il rimborso spese legali relative al procedimento penale n. n. 4132/03 R.G.N.R. del Tribunale di Taranto conclusosi con sentenza n. 803/08 in data 12.12.2008, depositata in cancelleria in data 26.04.2010, dando atto che lo stesso ha presentato le fatture n. 06/07, 16/07 e 11/13, regolarmente quietanzate dal professionista incaricato della difesa.
2. di imputare la predetta somma al Cap. 4 – Intervento 1010208 del Bilancio Esercizio 2013, in corso di formazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 22 LUG. 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MICHELE GALASSO